

L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione

Bice Mortara Garavelli

1. *Preliminari*

Nel 1742 Ludovico Antonio Muratori, nel capitolo III dell'opera *Dei difetti della giurisprudenza*, aveva sottolineato i pericoli dell'oscurità e dell'ambiguità che un eccesso di parole può provocare nelle leggi stimolando un incontrollato proliferare di cavilli interpretativi:

Quel che è più strano, quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una legge, a fine appunto di bene spiegare l'intenzione di chi la forma, tanto più scura, e capace di diversi sensi essa può divenire; e ciò perché i sottili osservatori delle leggi, per accomodarle al loro bisogno, lambiccano ogni parola, ogni sillaba, virgola e punto, e mettono in forse quello che ha voluto dire, ma forse non ha assai limpidamente espresso il legislatore.

Non diverso nella sostanza l'atteggiamento di Ugo Foscolo, poco più di trent'anni dopo. Incaricato dal ministero della guerra della Repubblica Cisalpina di redigere il *Codice penale militare*, Foscolo dichiarò di voler scriverlo

in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana.

Ricavo quest'ultima citazione dall'apertura di un intervento di Piero Calamandrei, documentata negli *Atti* dei lavori preparatori della Costituzione italiana promulgata il 27 dicembre 1947. Il cui testo originale è caratterizzato significativamente sia dall'assenza delle ridondanze verbali censurate da Muratori, sia dalla semplicità lineare delle costruzioni, dalla precisione e dalla correttezza linguistica auspicata da Foscolo.

All'insegna della chiarezza e della linearità troviamo la netta prevalenza di periodi brevi, la disposizione delle parole secondo l'ordine cosiddetto normale

o regolare, in generale le scelte che hanno prodotto scorrevolezza e relativa facilità di lettura della nostra Carta fondamentale in confronto alla grande maggioranza dei testi normativi italiani. Criteri analoghi hanno guidato l'uso del lessico, nell'oculata parsimonia dei termini tecnici che compaiono solo quando sono insostituibili.

Le qualità a cui ho appena accennato si riconoscono ben poco in articoli redatti nelle revisioni successive: ad esempio, nell'art. 111 (modificato nel 1999), emblematico del modo di contravvenire ai criteri che dovrebbero guidare la stesura della legge fondamentale di uno Stato. Come è stato osservato da più parti, il testo di questo articolo, con i suoi otto commi (alcuni di lunghezza notevole) sostitutivi dei tre brevi commi dell'articolo corrispondente nella redazione originaria, sarebbe appropriato a un codice di procedura penale poiché disciplina minutamente una serie di disposizioni relative alla conduzione di un processo. Non è appropriato a una Costituzione, che ha il compito di definire in una prospettiva di lunga durata i criteri di principio a cui deve attenersi la giurisdizione.

2. *Linee compositive del testo*

Nella composizione del testo ha un ruolo costitutivo l'organizzazione della materia con le relative partizioni. La Costituzione italiana del 1947 si colloca con valide ragioni tra i documenti legislativi meglio congegnati e redatti. L'uniformità nell'organizzazione sistematica dei contenuti – persistente con variazioni minime – e la fissità degli schemi le permettono di conservare quasi sempre inalterati i tratti di simmetria regolarità e di chiarezza compositiva a cui i Costituenti lavorarono con impegno costante.

A differenza di altri Statuti il nostro non ha un *Preambolo*, a meno che si voglia assegnare tale funzione ai dodici articoli dei «Principi fondamentali», oppure alla formula preliminare con cui il Capo provvisorio dello Stato approva e promulga la *Costituzione della Repubblica Italiana*.

I contenuti sono disposti secondo la seguente quadripartizione:

PRINCIPI FONDAMENTALI / PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI / PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA / DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

La parte I è suddivisa in quattro titoli: Rapporti civili / Rapporti etico-sociali / Rapporti economici / Rapporti politici.

La parte II è suddivisa in sei titoli: Il Parlamento / Il Presidente della Repubblica / Il Governo / La magistratura / Le Regioni, le Province, i Comuni / Garanzie costituzionali.

Le Disposizioni transitorie e finali hanno numerazione romana, da I a XVIII; gli articoli dei Principi fondamentali e delle parti I e II hanno numerazione araba (da 1 a 139).

I commi non sono numerati. L'iniziale maiuscola della prima parola e la rientranza tipografica ne segnano l'inizio; il punto fermo la fine. Per rendere più facili i riferimenti, i commi citati nel presente lavoro saranno provvisti del numero d'ordine corrispondente alla loro posizione all'interno dell'articolo e separato dal numero di quest'ultimo con una virgola. Il corsivo segnalerà le espressioni che illustrano i temi e i fatti sintattici di volta in volta esaminati.

Nell'ambito tematico è di interesse primario l'anteposizione delle norme riguardanti i «diritti e doveri dei cittadini» alle norme concernenti l'«ordinamento della Repubblica». Una tale scelta, come afferma Giuseppe Armani, «dipende dall'intento di privilegiare, nella cornice della legge fondamentale, la somma delle attribuzioni riconosciute agli uomini rispetto ai meccanismi della compagine statale». Quanto concerne le persone è un presupposto di ciò che riguarda le categorie e le cariche istituzionali. È conforme a un tale assunto anche la disposizione dei termini nel riferimento agli agenti nominati nel comma conclusivo della Costituzione:

XVIII, 4 La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Da sottoscrivere quanto osserva Luca Cignetti:

Nella Costituzione vige [...] un principio gerarchico [...] tale da prevedere [...] i cittadini "in rilievo" e lo Stato "sullo sfondo". E l'ordine in cui sono presentati i diritti del cittadino – a loro volta disposti dopo i "diritti dell'uomo" e quindi a questi gerarchicamente




Foto della prima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana ora custodito nell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica dopo la consegna da parte della Presidenza del Consiglio avvenuta il 24 giugno 2009. [http://www.quirinale.it/grnw/statico/costituzione/immagini/cost_foto1.htm]



Nel 1946 Carlo Sforza (1872-1952) fu eletto all'Assemblea Costituente come indipendente nelle liste del Partito Repubblicano Italiano.

in subordine [...] – prevede partizioni ancora più fini, sempre per ciò che riguarda i contenuti e sempre sfruttando l'ordine progressivo di distribuzione nel testo.

Il riferimento ai diritti dell'uomo rimanda all'articolo 2, dove è trasparente, nella proclamazione della loro inviolabilità, la consapevolezza «dell'esistenza di un'ampia zona che [...] secondo l'intenzione dei proponenti, dovrebbe costituire un limite insuperabile dell'attività normativa del legislatore italiano» (Armani):

Art. 2, 1 La Repubblica riconosce e garantisce *i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. *Tipi generali di norme*

L'individuazione dei tipi di norme, nei testi legislativi, ha comportato indagini e proposte giuridiche di grande finezza.

Preliminare la determinazione delle funzioni “descrittiva” (fare asserzioni riguardo a fatti, stati di cose eccetera) e “prescrittiva” (esprimere comandi, divieti, regole). Una stessa proposizione può essere usata con l'uno o con l'altro valore, secondo il contesto in cui viene a trovarsi.

Per quanto riguarda le norme, non tutte hanno valore prescrittivo: lo hanno solo quelle che stabiliscono obblighi o forme di “dover essere”. Ecco un esempio fra i molti, tratto dalle disposizioni transitorie e finali della Costituzione:

IX, 1 La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

Mi attengo, sia pure con un'occasionale semplificazione, alle teorie formulate da Gaetano Carcatera. Le proposizioni prescrittive possono essere parafrasate con un'espressione contenente una forma del verbo *dovere* («La Repubblica [...] *deve adeguare* le sue leggi...»): si tratta di un comportamento da tenere, che non è ancora stato messo in atto al momento in cui viene imposto; e infatti si dà il caso che venga disatteso.

Oltre alle proposizioni che prescrivono «azioni

ancora da compiere», la legislazione contiene norme che sono *atti produttivi di effetti* nel momento in cui (e per il fatto che) vengono enunciate. Osserviamo la proposizione:

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

In un qualsiasi contesto (ad esempio, in un discorso riguardante la forma di governo dell'Italia) una tale frase avrebbe funzione descrittiva. Nell'art. 1 della Costituzione, invece, ha la forza di *produrre lo stato di cose sul quale verte*: ha la forza e l'efficacia di ascrivere l'Italia alla classe delle repubbliche democratiche; di attuare nella realtà dei fatti ciò che l'iscrizione stessa significa. Cito da Carcaterra:

la produttività delle norme in questione è altra dalla produttività delle proposizioni prescrittive [...]. Le proposizioni prescrittive tendono a produrre un evento esercitando una pressione sul comportamento di qualcuno, le norme di cui ci occupiamo producono l'effetto, che è il loro scopo e il loro *contenuto*, realizzandolo da sé: lo costituiscono – ecco la loro caratteristica – nel momento stesso del loro entrare in vigore. Si possono perciò chiamare norme *costitutive*, o anche, con parola forse più familiare al giurista, norme *dispositive*. (corsivi nel testo originale)

Più familiare ai linguisti dovrebbe essere la nozione di performativi costitutivi o dispositivi, così definiti da Carcaterra:

classe di performativi, non notata né da Austin né da altri, che taglia per traverso tutte le precedenti e ha più ampia e sistematica applicazione sul campo giuridico, in quanto rivela la struttura delle norme costitutive.

Ma per saggiare le capacità interpretative di tali proposte riguardo ai tipi di norme della nostra Legge fondamentale bisognerebbe disporre di uno spazio e di un impegno maggiori di quanto è richiesto dal formato del presente lavoro.

4. *Tempi e modi verbali*

Il tempo verbale della proposizione che forma il nucleo di una «norma costitutiva» è per definizione il presente dell'indicativo, data la struttura performativa della norma stessa.

L'uso dello stesso tempo prevale anche nelle nor-



La prima occasione di voto, la prima in assoluto per le donne in Italia, sono le elezioni amministrative che si tengono in tutta la penisola fra il marzo e l'aprile del 1946; subito dopo, il 2 giugno 1946, gli italiani sono nuovamente chiamati alle urne per il referendum istituzionale tra Monarchia o Repubblica e per l'elezione dell'Assemblea costituente.



Una ragazza festeggia la nascita della Repubblica mostrando una copia del «Corriere della Sera» dell'11 giugno 1946.

me che hanno valore prescrittivo. Come nell'esempio seguente:

Art. 97, 1 I pubblici uffici *sono organizzati* secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

In tali norme il presente iussivo convoglia la modalità del 'dovere', per scelta dichiarata dai Costituenti. E ribadita come «raccomandazione» in documenti ufficiali successivi. Ad esempio, nell'opuscolo *Formulazione tecnica dei testi legislativi* redatto nel 1986 a cura della Segreteria generale della Camera dei deputati, si legge (a p. 18) nel capitolo riservato alla terminologia: «Nella formulazione dei precetti [...] va scoraggiato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare l'imperatività della norma ("deve", "ha l'obbligo di", "è tenuto a")».

Non si tratta, evidentemente, di una regola rigida. Esplicitare il modale appare infatti necessario quando sia il caso di evitare una lettura descrittiva del predicato in proposizioni prescrittive.

Nel testo della Costituzione del 1947, *deve* ricorre sette volte, e *devono* otto volte. Nella seguente breve scelta di campioni, il verbo modale è agganciato a un infinito o attivo («*deve indicare*» / «*devono tendere*») o passivo («*deve essere dato*» / «*devono essere sentiti*»):

Art. 81, 4 Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese *deve* indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 17, 3 Delle riunioni in luogo pubblico *deve* essere dato preavviso alle autorità [...]

Art. 27, 3 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e *devono* tendere alla rieducazione del condannato.

Art. 64, 4 I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. *Devono* essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Al modale *potere* si attribuiscono più funzioni pragmatiche, espresse comunque dal presente indicativo: ad esempio, ascrivere una facoltà o riconoscere il possesso, determinare uno stato di cose, dare un permesso e, nella forma negativa, imporre un divieto, come nell'art. 27 già citato («Le pene *non possono* consistere in trattamenti contrari al senso di umanità...») e nell'art. 102 («*non possono* essere istituiti»). Nell'art. 16 la forma del modale (*può*) è impiegata nella prima occorrenza per significare un

permesso e nella seconda, in associazione con un aggettivo negativo (*nessuna*), un divieto; nell'art. 102 alla forma *possono* accade l'inverso:

Art. 16, 1 Ogni cittadino *può* circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale [...]. Nessuna restrizione *può* essere determinata da ragioni politiche.

Art. 102, 2 Non *possono* essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. *Possono* soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, [...].

Art. 81, 3 Con la legge di approvazione del bilancio non *si possono* stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Nella formazione del passivo quando l'infinito è combinato con un verbo modale si alternano variazioni morfologiche comuni nella scrittura giuridica. Negli esempi qui sopra citati relativi al verbo *potere* si notano oscillazioni tra forme perifrastiche (*essere determinata*, nell'art. 16, 1; *essere istituiti*, nell'art. 102, 2) e costrutti con il *si* in posizione enclitica rispetto all'infinito (*istituirsi*, nell'art. 102, 2) o in posizione proclitica rispetto al modale (*si possono*, nell'art. 81, 3).

Nei divieti sono usati di preferenza costrutti negativi. Solo tre forme passive del verbo *vietare* e solo una forma del verbo *proibire* compaiono come predicati di proposizioni principali con il soggetto posposto:

Art. 21, 6 *Sono vietate* le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

Art. XII, 1 *È vietata* la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

Art. XIII, 2 Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi *sono vietati* l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

Art. 18, 2 *Sono proibite* le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Due forme di *vietare* hanno funzione descrittiva in proposizioni subordinate:

Art. 17, 3 Delle riunioni in luogo pubblico *deve* essere dato preavviso alle autorità, che *possono vietarle* soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18, 1, 2 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non *sono vietati* ai singoli dalla legge penale.




Foto dell'ultima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana ora custodito nell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica dopo la consegna da parte della Presidenza del Consiglio avvenuta il 24 giugno 2009. Si notano le firme del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, del Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini, del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e del Guardasigilli Giuseppe Grassi. [http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/immagini/cost_foto2.htm]

L'uso del futuro indicante azioni posteriori al momento in cui vengono enunciate con valore prescrittivo si trova nelle *Disposizioni transitorie e finali*:

- Art. XVII, 1 L'Assemblea Costituente *sarà convocata* dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica [...].
- Art. XVIII, 3, 4 La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, *sarà inserita* nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
- La Costituzione *dovrà essere fedelmente osservata* come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Si noti, nell'ultimo comma qui citato che è la proposizione conclusiva della Costituzione, la presenza della forma modale *dovrà*, che rende esplicito, e for-

temente accentuato, l'obbligo di osservare la Legge fondamentale della Repubblica. Ugualmente degna di nota è l'interposizione dell'avverbo *fedelmente* ai componenti del predicato.

L'assenza del modo congiuntivo in proposizioni principali è un carattere tipologico a cui normalmente non si contravviene nella classe dei testi normativi. Le modalità dei suoi impieghi sono conseguenze e spie formali di ragioni pragmatiche, e più raramente di scelte stilistiche. Diverse modalità possono cumularsi in una medesima occorrenza; ad esempio, la possibilità o l'eventualità (art. 4.2) e la finalità (art. 41.3). Si tratta comunque sempre di frasi subordinate:

Art. 4, 2 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività

o una funzione che *concorra* al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 41, 3 La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata *possa* essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Altri valori: limitativo (art. 8, 2); potenziale/condizionale (art. 21, 3); condizionale (art. 19, 1); temporale/condizionale (art. 21, 4).

Art. 8, 2 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, *in quanto non contrastino* con l'ordinamento giuridico italiano.

Art. 19, 1 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, *purché non si tratti* di riti contrari al buon costume.

Art. 21, 3, 4 Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo *autorizzi*, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa *prescrive* per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, *quando vi sia* assoluta urgenza e *non sia possibile* il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria [...].

Le relazioni condizionali (oggetto di studio approfondito nel volume di Jacqueline Visconti, *I connettivi condizionali complessi*) sono le più diffuse nel testo della Costituzione: «l'impostazione di articoli e commi è modellata sull'enunciazione dei fatti da regolare e delle circostanze prevedibili. Queste sono presentate prevalentemente come 'condizioni'» (Mortara Garavelli). E sono manifestate o dall'appartenenza del congiuntivo a frasi relative (come nell'art. 21, 3) o da connettivi. Di quelli qui citati, *quando* (art. 21, 4) ha valore condizionale in sei delle sue dodici presenze.

5. Annotazioni su sintassi, testualità, lessico

Dalle strutture sintattiche, dall'organizzazione testuale e dalla qualità del lessico dipende la consistenza di un'opera. Dipende anche la sua fruibilità – l'essere leggibile e comprensibile – se i destinatari sono non soltanto gli specialisti della materia, ma potenzialmente tutti i cittadini di uno Stato.

La leggibilità della nostra Carta costituzionale in relazione ai suoi destinatari è stata definita e quantificata da De Mauro sulla base di un calcolo accurato delle percentuali (dal 1951 in poi) dei cittadini italiani capaci di leggere, e distinti secondo il loro grado di istruzione:

col suo indice di leggibilità pari a 50, la *Costituzione* fu ed è un testo capace di raggiungere, sia pure con una lettura assistita e spiegata, tutta la popolazione con almeno la licenza elementare, cioè nei nostri anni, quasi il 90% della popolazione. [...] Non vi è testo legislativo italiano che possa vantare una caratteristica di così larga accessibilità.

Abbiamo già accennato alla prevalenza di frasi e periodi brevi e alla disposizione delle parole come responsabili della chiarezza esemplare della nostra Costituzione. Nella maggioranza degli enunciati che la compongono il primo posto spetta al tema, che coincide con il soggetto o grammaticale o logico e, per quanto attiene alla struttura informativa, con l'elemento 'dato', con ciò che è contestualmente 'noto'. Un tale ordine rispecchia il movimento naturale del conoscere (dal 'noto' al 'nuovo'), e mira ad agevolare la comprensione anche di concetti difficili o, per lo meno, fuori dell'ordinario.

Funzionale al comprendere è la disposizione ripetitiva di espressioni nei collegamenti fra membri di uno stesso periodo o fra periodi diversi. Tale ruolo è affidato alla ripetizione del tema in unità frasali contigue. Nei documenti ufficiali stilisticamente più coerenti queste ricorrenze generano una solenne monotonia, manifestazione di persistente coesione concettuale. La ripetizione come efficace espediente retorico fa apparizioni eccezionali, come nel primo comma dell'art. 33:

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

dove l'anadiplosi (*libere/libero*) dà rilievo al chiasmo, cioè alla disposizione a incrocio degli elementi che compongono le due frasi collegate.

Mezzo efficace per il fluire ordinato del discorso è l'uso controllato della punteggiatura, che è graduata secondo la posizione delle frasi nell'architettura dei periodi. E rivolta sempre a eliminare possibili ambiguità di letture. Basta osservare come sia appropriato a questa funzione l'uso della virgola. Un solo esempio, dall'articolo 134, dove la virgola che chiude l'espressione *aventi forza di legge* impedisce

l'arbitraria lettura "legge dello Stato":

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato
e delle Regioni; [...]

In parte notevole sia i periodi all'interno dei commi sia i commi stessi constano di una sola proposizione. Il segno interpuntivo dominante nell'intero testo è perciò il punto fermo. Il punto e virgola, oltre al suo valore consueto (impropriamente detto di «segno intermedio» tra la virgola e il punto), ha la funzione di delimitare membri di elencazioni quando ad essere elencate sono delle frasi.

Nel lessico spicca l'estrema parsimonia di tecnicismi: ne giustificano l'uso la scelta oculata dei meno ostici e l'intrinseca necessità che li rende insostituibili in un testo normativo.

Rimando a De Mauro per l'esatto resoconto riguardo alla consistenza lessicale della Costituzione italiana, che consta di 9369 parole:

Esse sono le repliche, le occorrenze di 1357 lemmi. Di questi, 1002 appartengono al vocabolario di base italiano. [...] Il vocabolario di base, in italiano come in ogni altra lingua, è il cuore della immensa massa lessicale: è il nucleo di maggiore frequenza e familiarità e, quindi [...] di massima trasparenza per la comunità dei parlanti [...] Nel lessico della Costi-

tuzione soltanto 355 lemmi su 1357 sono estranei al vocabolario di base.

L'ultima circostanza rappresenta un caso straordinario nel linguaggio legislativo italiano; questo rivela la volontà dei Costituenti di rendere accessibile il testo al maggior numero auspicabile di lettori.

Risposte chiare al problema di mettere in atto tecniche espositive utili per comporre testi giuridici leggibili anche per i non-specialisti si trovano nei contributi di Mercatali sulle risorse della «legimatica» (settore di ricerca su come realizzare sistemi informatici per la redazione delle leggi).

La storia, i principi, la revisione e la riforma della Costituzione, l'autotutela costituzionale e i suoi limiti sono temi della rassegna densa e di ampio raggio nell'*Introduzione* di Ambrosini al volume *Costituzione italiana*.

Originale nella scelta del campo di indagine è il saggio di Bambi, che spiega «come la parola *costituzione* sia diventata la 'legge fondamentale dello stato'». Dalle testimonianze degli autori latini del periodo classico agli usi medioevali, rinascimentali, secenteschi e settecenteschi in italiano, francese e inglese fino all'Ottocento e oltre, la storia dei significati del termine *costituzione* è delineata con limpidezza e con rigorosa scelta dei dati pertinenti: succosa premessa alla trattazione delle vicende e dei caratteri fondamentali della Carta costituzionale italiana.

Nota bibliografica

Giangiulio Ambrosini, *Introduzione* al vol. *Costituzione italiana*. Nuova edizione, Torino, Einaudi, 2005, pp. VII-LXXX; Giuseppe Armani, *La Costituzione italiana*, Milano, Garzanti, 1988, citaz. da pp. 79 e 80; Assemblea Costituente, *Atti. III. Discussioni*, Roma, Camera dei deputati, 1947, citaz. da p. 1743; Federigo Bambi, *Lingua e Costituzione*, in corso di pubblicazione; Maurizio Bossi, Nicoletta Maraschio (a cura di), *Io parlo da cittadino. Viaggio tra le parole della Costituzione Italiana. I principi fondamentali*, Firenze, Consiglio Regionale della Toscana, 2008; Gaetano Carcaterra, *Norme costitutive*, in Uberto Scarpelli e Paolo Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1994, pp. 219-231, citaz. da pp. 224-225 e 227; Luca Cignetti, *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica Italiana*, in Angela Ferrari (a cura di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Firenze, Cesati, 2005, pp. 85-134, citaz. da pp. 97-98 e 128-129; Tullio De Mauro, *Il linguaggio della Costituzione*. Introduzione al vol. *Costituzione della Repubblica Italiana (1947)*, Torino, UTET Libreria, 2006, pp. VII-XXXII, citaz. a pp. XXIV e XIX-XX; Pietro Mercatali, *Legimatica e redazione delle leggi*, in Carlo Biagioli - Pietro Mercatali - Giovanni Sartor (a cura di), *Legimatica: informatica per legiferare*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 37-74; Pietro Mercatali, *Il computer può leggere la Costituzione? Analisi legimatica sullo stile, la struttura e il lessico della proposta di modifica della II parte della Costituzione italiana*, «Rivista del notariato», LIII, 3, 1999, pp. 565-603; Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, citaz. da p. 143; Jacqueline Visconti, *I connettivi condizionali complessi in italiano e in inglese*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2000.